



REPUBBLICA DI SAN MARINO
COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

Sentenza 2 novembre 2021 n.11

Nel nome della Serenissima Repubblica di San Marino

IL COLLEGIO GARANTE
DELLA COSTITUZIONALITA' DELLE NORME
(Nel sindacato di costituzionalità n. 0006/2021)

Promosso in via diretta da cittadini elettori ai sensi dell'articolo 12, comma 14, della legge qualificata n.55/2003 per la verifica della legittimità costituzionale del Decreto Legge 16 giugno 2021 n.107 "Ratifica del Decreto-Legge 1 giugno 2021 n.97 - Aggiornamento delle disposizioni per l'allentamento delle misure di gestione dell'epidemia da COVID-19"

Nell'udienza pubblica del 19 ottobre 2021

alla presenza del Presidente Prof. Avv. Giuseppe de Vergottini, dei membri effettivi Avv. Giovanni Nicolini e Kristina Pardalos

Sentita

la relazione del Presidente del Collegio Garante Prof. Avv. Giuseppe de Vergottini;

Uditi

gli Avv.ti Cecilia Cardogna, Paride Bugli e Francesca Maria Bacciocchi per i ricorrenti;
gli avvocati dello Stato Alessandra Belardini e Simona Ugolini per il Congresso di Stato e lo Stato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della Legge Qualificata n.55/2003;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Fatto

1. Oggetto del ricorso di costituzionalità promosso in via diretta e parti costituite.

Il ricorso in via diretta è stato promosso da cittadini elettori ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della Legge Qualificata n.55/2003 per la verifica della legittimità costituzionale:

- degli articoli 2, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11bis, e 6, commi 1, 2, 5 del Decreto Legge 16 giugno 2021 n.107 (Ratifica del Decreto - Legge 1 giugno 2021 n.97 - Aggiornamento delle disposizioni per l'allentamento delle misure di gestione dell'epidemia da COVID-19) per violazione degli articoli 4,



REPUBBLICA DI SAN MARINO
COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

primo comma, 5 e 6 della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento sammarinese; per violazione degli articoli 14 e 53 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali (CEDU); per violazione dell'articolo 1, comma primo, del Protocollo n.12 alla CEDU; per violazione degli articoli 1, 2, 3, 7, 18, 19, 22, 28 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo;

- dell'articolo 8 del medesimo Decreto Legge n.107/2021 per violazione degli articoli 4, primo comma, e 9 della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese; per violazione dell'articolo 14 della CEDU; per violazione dell'articolo 23 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo; per violazione degli articoli 1, 2, 5, 10, 16, 26 della Convenzione di Oviedo; per violazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 20, 27, 28, della Dichiarazione Universale sulla Bioetica e i Diritti Umani; per violazione dei punti 4; 6; 7; 8; 9; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 31; 32; 35; 36 della Dichiarazione di Helsinki.

Il ricorso è stato depositato all'Ufficio Segreteria Istituzionale - Cancelleria del Collegio Garante in data 27 luglio 2021 dagli Avv.ti Francesca Maria Bacciocchi, Paride Bugli, Cecilia Cardogna, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, della Legge Qualificata n.55/2003 e dell'articolo 29 del Regolamento del Collegio Garante n.1/2004 con elezione del domicilio presso il predetto Avv. Cardogna.

Il Congresso di Stato, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, si è costituito come controricorrente il 31 agosto 2021 nel rispetto dell'articolo 28 del Regolamento del Collegio entro i 10 giorni successivi ai 45 giorni previsti per il deposito del sindacato.

In data 1 settembre 2021, l'Avvocatura dello Stato, nell'interesse dello Stato ha insistito nella posizione già espressa, riportandosi integralmente al contenuto della memoria già depositata nell'interesse del Congresso dello Stato.

Inoltre, con memoria integrativa dell'8 ottobre u.s., i ricorrenti hanno ulteriormente ribadito le proprie ragioni.

2. Sulla ricevibilità e l'accertamento della regolarità delle firme

Il Collegio ha accertato la sussistenza di tutti i requisiti di ricevibilità prescritti dall'articolo 12 della Legge Qualificata n.55/2003 e in particolare:

1) che il numero delle firme dei cittadini elettori sottoscrittori, validamente apposte e autenticate è di 750 e pertanto superiore al numero minimo richiesto dall'articolo 12 della L.Q. n.55/2003, pari all'1,5% del corpo elettorale quale risultante dall'ultima e definitiva revisione annuale delle liste elettorali (35.669 cittadini elettori);

2) che l'atto legislativo impugnato è stato pubblicato ad valvas il 16 giugno 2021 e che, dunque, il ricorso in oggetto, depositato il 27 luglio u.s., è stato presentato entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione medesima così come disposto dal precitato articolo 12. Inoltre, è stato verificato che nel ricorso sono state indicate le disposizioni di legge o aventi forza di legge di cui è contestata la legittimità costituzionale nonché le disposizioni e i principi della Dichiarazione dei Diritti (e della CEDU) che si ritengono violati.

Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato ricevibile con decreto del Presidente del Collegio



REPUBBLICA DI SAN MARINO
COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

garante n.19 del 6 agosto 2021.

3. Argomentazioni dei ricorrenti

I ricorrenti censurano la disparità di disciplina introdotta dal decreto legge fra vaccinati e non vaccinati. La previsione di un siffatto divario che comporta diritti e doveri diversi per le due categorie di soggetti, violerebbe il principio, costituzionalmente e universalmente garantito, di eguaglianza di fronte alla legge e il correlativo divieto di discriminazione.

Il ricorso elenca per ogni articolo del provvedimento censurato le norme di rango costituzionale, le norme internazionali generalmente riconosciute e le dichiarazioni in tema di diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che si assumono di volta in volta violate.

I ricorrenti censurano in toto il Decreto Legge 16 giugno 2021 n. 107 in quanto ritenuto ispirato a una logica disparitaria, o meglio discriminatoria. Tutte le disposizioni che vengono esaminate vedono la contrapposizione fra "soggetti vaccinati" e "soggetti non vaccinati". Verrebbe quindi riservato ai primi un trattamento di favore rispetto ai secondi.

In numerosi articoli, il Decreto prevede particolari diritti e libertà in capo alle sole persone vaccinate, esentandole dai severi obblighi di restrizione (quali il distanziamento, l'utilizzo della mascherina e il divieto di assembramento) che continuano, invece, a valere per le persone non vaccinate, negando a queste ultime parità di diritti e libertà e, soprattutto, di trattamento. Ciò avverrebbe senza addurre una motivazione giuridica e/o scientifica che possa giustificare una scelta considerata in contrasto radicale con i principi cardine dell'ordinamento giuridico sanmarinese e, in genere con i diritti fondamentali dell'uomo consacrati in norme internazionali generalmente riconosciute e nelle diverse dichiarazioni in tema di diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

I ricorrenti insistono nel sottolineare che non vi sarebbero motivazioni scientifiche giustificanti le restrizioni ai diritti. Non vi sono evidenze scientifiche sulle quali poter basare scelte discriminanti e disparità di trattamento tra persone vaccinate e persone non vaccinate, sul presupposto che le stesse scelte e disparità consentano di tutelare la salute pubblica a discapito dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. Non vi è infatti certezza che coloro che hanno ricevuto il vaccino siano immuni e soprattutto non contagiosi: anzi, le ricerche mediche evidenzerebbero questa incertezza, sottolineando che la durata della protezione del vaccino non è nota e i vaccinati potrebbero comunque contribuire alla diffusione del virus, con possibilità di contagio; per questo motivo si raccomanda di continuare ad adottare norme di prudenza anche dopo aver ricevuto il vaccino. Il decreto in questione, invece, ponendo differenze tra i non vaccinati ed i vaccinati "esalta" i vaccinati considerandoli dotati di una sorta di "immunità".

Comunque, sempre secondo l'opinione degli stessi ricorrenti, l'esigenza di tutela della salute pubblica non potrebbe costituire valida motivazione per giustificare le limitazioni.

Pertanto, secondo i ricorrenti, il trattamento di favore che il Decreto Legge riserva ai vaccinati non può trovare, con assoluta evidenza, la sua ragion d'essere nella scienza: la "salute collettiva", a fronte della cui tutela, in una situazione di emergenza, sono stati sacrificati i diritti fondamentali di libertà e uguaglianza delle persone, non troverebbe alcuna tutela attraverso la vaccinazione. Dunque, le scelte discriminanti tra vaccinati (considerate persone sane, immuni e non contagiose) e non vaccinati (considerate persone pericolose, infette e contagiose) non possono trovare



REPUBBLICA DI SAN MARINO COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

fondamento e giustificazione nella "tutela della salute collettiva".
Una attenzione particolare è dedicata dai ricorrenti alla pretesa violazione del diritto al lavoro del personale sanitario che sceglia di non vaccinarsi. Da questa opzione non dovrebbe discendere un giustificato motivo per irrogare una sanzione disciplinare privando il lavoratore del fondamentale diritto al lavoro.

4. Argomentazioni della Avvocatura di Stato

In via preliminare l'Avvocatura dello Stato rileva che la formulazione del ricorso non appare rispondere ai requisiti indicati dall'articolo 12, comma 2, della Legge Qualificata n. 55/2003. secondo cui "[...] Il ricorso deve chiaramente indicare, a pena di irricevibilità, le disposizioni di legge o atti avente forza di legge di cui è dubbia o controversa la legittimità, nonché le disposizioni ed i principi della Legge 8 luglio 1974 n. 59, come modificati dalle leggi costituzionali successive, che si assumono violati [...]" Tale disposizione mira a garantire che la questione di legittimità costituzionale sia adeguatamente precisata e motivata.

Nel caso in esame il ricorso appare carente di specifiche e circostanziate motivazioni atteso che, eccetto che per alcune generiche considerazioni iniziali, si limita ad elencare parametri di rango costituzionale che in gran parte nulla rilevano rispetto alla fattispecie in esame.

Sempre in via preliminare, si rileva che alcune delle misure di cui al Decreto Legge in esame siano state superate dal Decreto Legge 19 luglio 2021 n. 134 (Ratifica Decreto Legge 30 giugno 2021 n. 124) con conseguente carenza di interesse e di utilità per i ricorrenti a una pronuncia in merito essendo venuto meno l'oggetto delle doglianze.

Invero l'art. 2 del Decreto n. 134 prevede che "L'utilizzo della mascherina, all'aperto e al chiuso, è vivamente consigliato" senza alcuna distinzione, pertanto, tra vaccinati e non. L'unica restrizione che permane, di cui al previgente art. 2 del Decreto n. 107, è quella che detta regole in materia di assembramento che comunque ha aumentato il numero di 4 persone, passato da 10 a 20, che possono raggrupparsi seppur non vaccinate.

Venendo al merito delle censure, l'Avvocatura sottolinea come l'emergenza verificatasi abbia naturalmente comportato una serie di limitazioni ai diritti dei cittadini, limitazioni fondate su norme dell'ordinamento e giustificabili in virtù della loro ragionevolezza e proporzionalità. Si consideri in particolare che il contenimento della pandemia è un interesse essenziale della collettività e che tutti sono obbligati a fare la loro parte secondo il principio di solidarietà, in forza del quale ciascun individuo è chiamato a farsi carico anche della salute altrui, evitando di produrne una lesione con il proprio comportamento.

Per quanto riguarda il fondamento giuridico, l'art. 6 della Dichiarazione dei Diritti, in relazione, sia ai diritti inviolabili dell'uomo, sia ai doveri inderogabili di solidarietà sociale prevede che "La Repubblica riconosce a tutti le libertà civili e politiche" ma ad un tempo "La legge potrà limitare l'esercizio di tali diritti solo in casi eccezionali per gravi motivi di ordine e di interesse pubblico". La facoltà prevista dal citato articolo 6 è stata legittimamente esercitata attraverso appositi decreti legge - quali il n. 107 - che l'On.le Congresso di Stato può adottare in tutti i casi di necessità ed urgenza e che devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio Grande e Generale entro tre mesi dall'emanazione, pena la loro decadenza (Legge Costituzionale 183/2005 all'articolo 2, comma 2,



REPUBBLICA DI SAN MARINO
COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

lettera b). Tali decreti - legge sono stati emanati in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 della Legge Qualificata 184/2005 in particolare con l'indicazione nel preambolo delle, nel caso di specie, non dubitabili circostanze straordinarie di necessità ed urgenza che ne giustificano e ne hanno giustificato l'adozione.

Inoltre la CEDU stabilisce che l'esercizio delle libertà di cui agli artt. 8, 9 e 10 possa essere sottoposto a restrizioni quando queste costituiscono misure necessarie alla protezione della salute pubblica o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Nella passata stagione la portata straordinaria dell'epidemia ha comportato necessariamente forti limitazioni ai diritti fondamentali attraverso l'adozione di provvedimenti eccezionali sicuramente caratterizzati da ragionevolezza e proporzionalità, alla luce della particolare situazione di fatto (a titolo meramente esemplificativo con riferimento alla virulenza dell'epidemia, alla misura del contagio, alla tenuta del sistema sanitario, alla transitorietà dell'evento, etc.).

L'On.le Congresso di Stato, attraverso lo strumento del decreto - legge, ha adottato nel corso degli ultimi 18 mesi 5 provvedimenti - dal lockdown alle graduali riaperture - che possono ragionevolmente ritenersi proporzionali alla pressione sulla struttura sanitaria e dall'andamento dei contagi limitando al tempo stesso, il più possibile, i disagi alla popolazione ed assicurando l'accesso alle cure e ai beni di prima necessità.

A dimostrazione della ragionevolezza e proporzionalità delle medesime le misure restrittive sono andate via via riducendosi, considerato il loro collegamento a doppio filo alla dimensione dell'emergenza. I termini di efficacia delle misure sono stati indicati nei diversi provvedimenti e risultano giustificati in base all'andamento della curva epidemica.

Il progressivo alleggerimento delle misure emerge peraltro dalle disposizioni del citato Decreto Legge n. 134/2021 che segue quello sospetto di incostituzionalità.

In conseguenza della campagna di vaccinazione svolta, la popolazione della Repubblica di San Marino ha potuto riprendere la propria vita già da qualche mese con alcune ulteriori prescrizioni, quali quelle di cui al Decreto in esame e di quello successivo.

Ad oggi, pertanto, affermare che non vi sia alcuna evidenza scientifica alla base delle determinazioni assunte dall'On.le Congresso di Stato non risponde al vero.

L'Avvocatura cita, a titolo esemplificativo, che il periodico rapporto di sorveglianza integrata dell'Istituto Superiore di Sanità del 14 agosto 2021 sul monitoraggio Covid attesta che ogni 100mila abitanti ci sono 52 ricoveri di soggetti non vaccinati contro 7 ricoveri di vaccinati. In pratica il tasso di ospedalizzazione negli ultimi 30 giorni per i non vaccinati è stato oltre sette volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo. La doppia dose di vaccini anti-Covid raggiunge un'efficacia del 96,8% contro la mortalità rispetto ai non 6 vaccinati. Una sola dose l'82,26%. Per i ricoveri in terapia intensiva, il ciclo completo ha una efficacia del 97,2%, una dose dell'89,4%.

Non può essere revocato in dubbio pertanto che le scelte operate dall'On.le Congresso di Stato con il Decreto Legge n. 107, così come quelle effettuate in precedenza e successivamente, poggino su fondate basi scientifiche e non violino alcuna delle norme costituzionali addotte quali parametri di riferimento dai ricorrenti. Come già rilevato ogni restrizione delle libertà costituzionalmente garantite deve essere «ragionevolmente proporzionata» all'obiettivo che si intende perseguire. Venendo alla posizione degli operatori sanitari di cui all'art. 8 "Vaccinazione per il personale



REPUBBLICA DI SAN MARINO
COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

sanitario e socio-sanitario” – disposizioni in vigore quanto meno fino al 31 dicembre 2021 – deve rilevarsi che il Decreto n. 107 non prevede un obbligo di vaccinazione ma unicamente «la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali con pazienti o utenti delle strutture». Al personale in questione può essere offerta la possibilità di svolgere mansioni che non implicano contatti interpersonali, possono essere riassegnati o fruire di congedi, permessi e recuperi. In caso contrario i lavoratori saranno sospesi temporaneamente dal lavoro con diritto ad una indennità di sospensione pari ad € 600,00. Così riassunte le disposizioni contestate, non è dato comprendere le doglianze relative alle presunte violazioni del diritto al lavoro ed ai principi della sperimentazione sull'uomo richiamati dai ricorrenti.

La disposizione riguarda un personale cui sono affidate persone “fragili”, vale a dire i pazienti. L'art. 8 peraltro è una norma temporanea che esplicherà i propri effetti fino al 31 dicembre 2021 o comunque fino al termine dell'emergenza sanitaria. Con riferimento alla sospensione per mancata sottoposizione volontaria alla vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-COV-2 deve rilevarsi come la stessa non possa essere considerata, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, corrispondente ad una sanzione disciplinare. Il comma 6 dell'art. 8 espressamente prevede che la sospensione in questione “non ha rilevanza ai fini disciplinari”. L'Avvocatura conclude sottolineando che riguardo alle circostanze ed al contesto di riferimento il bilanciamento tra i diritti fondamentali in un'ottica di proporzionalità e ragionevolezza deve essere valutato in maniera peculiare proprio con riferimento ai settori maggiormente a rischio quali quello delle strutture sanitarie ove deve prevalere quel principio solidaristico che impone ai singoli individui di impegnarsi a preservare la sfera giuridica altrui. L'Avvocatura chiede quindi di dichiarare il ricorso irricevibile e/o inammissibile e comunque infondato nel merito.

Diritto

A. In via pregiudiziale

Con il sindacato di costituzionalità in via diretta in oggetto è stato censurato il Decreto-Legge n.107/2021 per disparità di trattamento dei soggetti non vaccinati rispetto ai vaccinati. In estrema sintesi i ricorrenti hanno lamentato che mentre questi ultimi manterrebbero la tutela dei loro diritti di libertà i primi ne sarebbero gravemente limitati.

Tuttavia, prima di procedere all'esame delle singole censure occorre affrontare le questioni pregiudiziali.

Innanzitutto si osserva che alcune delle misure di cui al Decreto Legge ora in esame sono state ormai superate dal Decreto Legge 19 luglio 2021 n. 134 (Ratifica Decreto Legge 30 giugno 2021 n. 124). Al riguardo basti evidenziare che, eliminando la distinzione tra vaccinati e non, l'art. 2 del DL 134 ha ormai superato l'art. 2 DL 107 qui contestato, prevedendo che “L'utilizzo della mascherina, all'aperto e al chiuso, è vivamente consigliato”. Analogamente, sull'unica restrizione già inserita nel previgente art. 2 del Decreto n. 107 e che permane anche nel DL 134 ovvero quella in materia di assembramento, il numero di persone che possono raggrupparsi seppur non vaccinate è passato da



REPUBBLICA DI SAN MARINO
COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

10 a 20.

Di conseguenza appare irrevocabile in dubbio che molte delle restrizioni dapprima introdotte sono state espunte o comunque ridotte. Di qui deriva la carenza di interesse alla pronuncia sulla incostituzionalità lamentata e la carenza di utilità ad una pronuncia al riguardo essendo venuta meno una significativa parte dell'oggetto delle doglianze. Ancor più chiaramente, appare assai dubbia o quantomeno assai ridotta l'effettiva sussistenza della attualità e rilevanza della questione di legittimità posta.

Sempre in via preliminare si osserva che la formulazione delle censure di legittimità costituzionale, a ben vedere, soddisfa formalmente l'art. 12, comma 2 Legge Qualificata n. 55/2003 in quanto vengono effettivamente indicate le disposizioni di legge o atto aventi forza di legge di cui si contesta la costituzionalità e pure le disposizioni ed i principi che si assumono violati. Tuttavia, con riguardo alle disposizioni ed ai principi che si assumono violati ovvero parametri di costituzionalità, la formulazione del ricorso non offre una esauriente illustrazione delle motivazioni di diritto in forza delle quali si ritengano violati i parametri invocati. Piuttosto, dopo una sintetica esposizione della propria tesi secondo cui è stato dapprima analizzato e censurato in generale il complessivo tenore del Decreto-Legge 107/2021, i motivi di ricorso (da pag. 7 a pag. 17) di fatto si traducono in generiche notazioni a margine del richiamo testuale dei parametri di costituzionalità ritenuti violati. Né può giungersi ad un diverso apprezzamento in forza delle deduzioni ed argomentazioni esposte con la successiva memoria integrativa.

Le censure quindi, formalmente ricevibili ai sensi del sopradetto art. 12, in realtà risultano connotate da un tasso di genericità. Anticipando quanto meglio si dirà nelle pagine che seguono, esse risultano espresse in modo apodittico risultando giuridicamente fondate sulla pretesa di un'assoluta tutela delle libertà individuali e sulla erronea esclusione della ammissibilità di alcuna limitazione alle stesse.

Ebbene, le limitazioni ai diritti sono legittime se e nei termini ammessi dalla legge.

B. Nel merito delle censure.

In proposito e per quanto qui di rilievo va ricordato che l'ordinamento sanmarinese – similmente a quanto si prevede generalmente in altri ordinamenti - dispone che "in casi eccezionali per gravi motivi di ordine e di interesse pubblico" la legge potrà limitare l'esercizio dei diritti (v. articolo 6, comma 1, della Dichiarazione dei diritti). In effetti in caso di "circostanze straordinarie di necessità e urgenza" sono adottabili decreti legge ai sensi della Legge Costituzionale 183/2005, art. 2, comma 2, punto b; della Legge Qualificata 186/2005, art. 9. comma 1; della Legge Qualificata n.184/2005, art. 12.

In modo non dissimile la CEDU consente che ove se manifesti la necessità è ammesso derogare all'ordinario regime di tutela dei diritti assicurato dalla Convenzione.

La cornice che delimita la possibilità di limitare tali diritti è legittimata in virtù della ratio delle c.d. clausole di limitazione, contenute negli artt. 8-9-10 e 11 della CEDU, che tutelano, rispettivamente, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, la libertà di pensiero, coscienza e religione, la libertà di espressione e la libertà di riunione e di associazione, nonché nell'art. 2, del Protocollo Addizionale n. 4 alla predetta Convenzione, dedicato alla libertà di circolazione.



REPUBBLICA DI SAN MARINO COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

Peraltro, in considerazione della necessaria osservanza dei trattati sui diritti umani, gli Stati hanno il dovere di proteggere gli individui su cui esercitano giurisdizione da gravi e imminenti minacce, soprattutto quando il diritto alla vita è messo in serio pericolo, pena la palese violazione degli obblighi internazionali

Al riguardo ci si limita a segnalare che il Comitato di tre Giudici, nella Decisione di irricevibilità del 3 dicembre 2020, pronunciata sul ricorso n. 18108/20 *Le Mailloux contro Francia* §.9. ha sottolineato come «La Corte ribadisce che, sebbene il diritto alla salute non sia in quanto tale uno dei diritti garantiti dalla Convenzione, gli Stati hanno l'obbligo positivo di adottare le misure necessarie per proteggere la vita delle persone soggette alla loro giurisdizione e per proteggere la loro salute fisica, integrità, anche nel campo della sanità pubblica (*Lopes de Sousa Fernandes c. Portogallo* [GC], n. 56080/13, § 165, 19 dicembre 2017, *Vasileva c. Bulgaria*, n. 23796/10, §§ 63-69, marzo 17, 2016).»

Ciò posto, nell'esaminare le ragioni dei ricorrenti e delle istituzioni resistenti il Collegio ritiene di dover evidenziare alcune sintetiche considerazioni sulla gravità del pericolo per la salute collettiva derivante dalla pandemia da coronavirus.

Come è noto, il 30 gennaio 2020 il Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale della sanità, Agenzia delle Nazioni Unite, istituita con il Trattato stipulato a New York nel 1946 ed entrato in vigore nel 1947, emanava una dichiarazione indirizzata a tutti i Paesi membri dell'Agenzia con la quale veniva dichiarato che il focolaio internazionale di Covid-19 fosse un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale (Public Health Emergency of International Concern - PHEIC), ai sensi del Regolamento sanitario internazionale del 2005. Seguiva la dichiarazione del Direttore generale del 11 marzo 2020 con la quale il focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 veniva «considerato una pandemia».

Analogamente, si rammenta che a livello di Unione europea (sebbene non si tratti di un'area giuridica di stretta pertinenza per la Repubblica di San Marino), il Parlamento Europeo ha adottato il 13 novembre 2020 una risoluzione che ha fatto il punto sullo stato dei valori democratici europei nel contesto delle misure nazionali adottate per affrontare la pandemia covid 19. Quasi tutti i deputati intervenuti hanno espresso preoccupazione per i diritti dei cittadini e dei gruppi vulnerabili in diversi paesi UE, in cui sono state adottate delle misure di emergenza ma, simmetricamente, nel Parlamento Europeo è stato sottolineato che le misure di emergenza, anche quando hanno effetti sullo Stato di diritto, sulla democrazia e sul rispetto dei diritti fondamentali sono legittime ove soggette a tre condizioni generali, ovvero alla necessità, alla proporzionalità in senso stretto e alla temporaneità dell'intervento.

La pandemia è un'emergenza che non si esaurisce con l'insorgere della malattia ma si diffonde ed aumenta la sua incidenza in ragione del contagio fino ad assumere carattere di permanenza. Peraltro, essa non ha carattere di fisicità essendo invisibile e non percepibile sino al momento nel quale la persona che ha contratto il virus ne manifesti anche i sintomi. E, sino a che non si ha consapevolezza di essere contagiosi, si può chiaramente contagiare altri soggetti. Pertanto essa richiede di essere affrontata tenendo conto anche dei principi di prevenzione e precauzione, tenendo dunque distinto il livello degli interventi per contrastare pericoli certi da quello finalizzato a ovviare a rischi potenziali.



REPUBBLICA DI SAN MARINO COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

Secondo la consolidata letteratura specializzata il principio di prevenzione comporta regole volte ad evitare che si produca un danno irreversibile alla salute a causa di azioni o comportamenti (attivi o omissivi) il cui rischio è certo. Il principio di precauzione comporta invece la presenza di situazioni connotate da un fattore di incertezza scientifica relativamente alle conseguenze eziologiche di una data condotta.

Entrambi i principi condividono la natura anticipatoria rispetto al verificarsi di un danno per la salute, pur se il principio di prevenzione si differenzia da quello di precauzione perché si occupa della prevenzione del danno rispetto a rischi già conosciuti e scientificamente provati relativi a comportamenti per i quali esiste la piena certezza circa la loro pericolosità.

Il principio di precauzione giustifica un'eccezionale anticipazione della soglia di intervento dello Stato per la tutela di determinati beni di importanza primaria (quale la salute umana), sacrificando altri interessi pur meritevoli di tutela – si pensi ai diritti di proprietà o di iniziativa economica privata – nonostante l'assenza di evidenze certe circa l'effettiva sussistenza di rischi.

Una legislazione corretta dovrebbe trasferire al settore della protezione della salute, in particolare con riferimento alle grandi infezioni e alle pandemie, non soltanto il principio di prevenzione (per la tutela da pericoli certi) ma anche quello di precauzione (per la protezione da rischi eventuali). La giurisprudenza tedesca, ma anche quella italiana, ha messo in risalto come le misure improntate a prevenzione e precauzione devono essere rese compatibili col principio di proporzionalità. In altre parole gli interventi pubblici devono operare in un quadro equilibrato (appunto di bilanciamento) e la proporzionalità è il criterio tramite cui verificare la compatibilità degli interventi evitando frizioni fra contrapposte esigenze o aspettative di tutela. Si può rievocare la giurisprudenza della Corte Costituzionale italiana sul caso Ilva (cfr. per tutti sentenza n. 85 del 2013 in cui la Corte trova anche nella proporzionalità l'equilibrio fra garanzia per la salute e garanzia dei diritti economici).

C. Argomento a fortiori: sulla legittimità dell'obbligo vaccinale

Avendo chiarito che la sussistenza di una condizione emergenziale tecnicamente ed oggettivamente definita come pandemia risulta pacifica, nel caso sottoposto all'odierno scrutinio di legittimità costituzionale, questo Collegio ritiene di condividere la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 6 della Dichiarazione dei diritti, secondo cui sono riconosciute le libertà civili e politiche precisandosi tuttavia che "La legge potrà limitare l'esercizio di tali diritti solo in casi eccezionali per gravi motivi di ordine e di interesse pubblico". Quindi, i diritti possono essere oggetto di un proporzionato bilanciamento. Il che è avvenuto anche tramite il decreto legge n. 107/2021 poiché adottato in caso di necessità ed urgenza. Più esattamente, tale ipotesi di decreto-legge è stata emanata in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 della Legge Qualificata 184/2005, recando in particolare l'indicazione delle richieste circostanze straordinarie di necessità ed urgenza che ne hanno giustificato l'adozione. Si ritiene anche di confermare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla CEDU per l'eventuale legittima limitazione dei diritti. Infatti, secondo la predetta Convenzione l'esercizio delle libertà di cui agli artt. 8, 9 e 10 può essere sottoposto a restrizioni quando queste ultime costituiscano misure necessarie alla protezione della salute pubblica o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. E nel caso di una pandemia mondiale riconosciuta da



REPUBBLICA DI SAN MARINO COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

tutte le Organizzazioni ed istituzioni nazionali o internazionali preposte alla tutela della salute, il fatto che le citate libertà possano essere legittimamente limitate (per un tempo definito e in modo proporzionato alla necessità manifestatasi) non può essere revocato in dubbio. Infatti – per usare le parole della Corte Costituzionale italiana – nessun diritto (sent. 85/2013) è tiranno. Pertanto, deve e può operarsi un bilanciamento ragionevole e proporzionato rispetto alle straordinarie condizioni createsi.

Fermo quanto precede, pur evidenziando che nell'ordinamento sanmarinese non si rintraccia un'ipotesi di obbligatorietà del vaccino anti-Covid 19 ma si versa solo in una condizione in cui la normativa ha differenziato la posizione dei vaccinati rispetto a quella dei non vaccinati per determinati e limitati aspetti si osserva quanto segue.

La giurisprudenza di Strasburgo nella sentenza 116/21 dell'8 aprile 2021 (*Vavříčka and others V. the Czech Republic*), pronunciandosi a proposito della vaccinazione obbligatoria (persino) dei minori rispetto a talune patologie (tra le quali difterite, poliomielite, pertosse, epatite b, morbillo, parotite, rosolia, HIB, infezione da pneumococco), ha legittimato le misure poiché intese a proteggere la salute di tutti i membri della società, soprattutto di quelli che sono particolarmente vulnerabili, rispetto a determinate malattie e per i quali si chiede al resto della popolazione di assumere un rischio minimo sotto forma di vaccinazione (si veda già a questo proposito la risoluzione 1845 (2011) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa).

La vaccinazione obbligatoria, afferma la Corte, rappresenta un'interferenza con l'integrità fisica dell'individuo e, pertanto, riguarda il diritto al rispetto della vita privata, tutelato dall'articolo 8 della CEDU. Tuttavia, la Corte nota che la legge ceca persegue l'obiettivo "legittimo" di tutelare la salute, come pure i diritti altrui, sottolineando che "la vaccinazione tutela sia coloro che la ricevono sia quelli che non possono essere vaccinati per ragioni mediche e che pertanto si affidano all'immunità di gregge per essere protetti dalle malattie infettive gravi".

La Corte pertanto ritiene che persino la vaccinazione obbligatoria possa rientrare tra "Le misure che possono essere considerate necessarie in una società democratica". Conclusione questa evidentemente estensibile alla vaccinazione anti Covid.

Sempre argomentando a fortiori, considerato che l'obbligo vaccinale ove proporzionato è legittimo in uno Stato democratico, non si rintracciano apprezzabili motivi per escludere una mera differenziazione tra i soggetti vaccinati e non vaccinati. Tanto più che tale differenziazione è indubbiamente limitata nella sua portata applicativa oltre che temporanea. Non a caso, in aderenza ai principi espressi dalla Corte EDU nella citata sentenza, deriva quindi che nel caso di gravi malattie gli Stati possono imporre di vaccinare e possono anche fissare sanzioni nei confronti di chi non osserva quest'obbligo. Si tratterebbe infatti di una risposta delle autorità nazionali a un bisogno sociale imperativo ossia la protezione della salute individuale e collettiva, necessaria per evitare un basso tasso di vaccinazione e comunque per proteggere tutta la comunità.

D. Sulla pretesa violazione del principio di eguaglianza e l'asserita assenza di scientificità delle misure imposte.

I ricorrenti hanno insistito sulla gravità della violazione del principio di eguaglianza tramite l'introduzione di norme discriminatorie a danno dei soggetti non vaccinati. Hanno sottolineato



REPUBBLICA DI SAN MARINO COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

ripetutamente che il regime differenziato tra gli uni e gli altri sarebbe illegittimo anche in quanto non potrebbe giustificarsi sulla base di dati scientifici certi. Non vi sarebbe infatti certezza che coloro che hanno ricevuto il vaccino siano immuni e soprattutto non contagiosi. Al contrario, i ricorrenti hanno affermato che le ricerche scientifiche sono caratterizzate da incertezza nei risultati sottolineando che la durata della protezione del vaccino non è nota e che anche i vaccinati potrebbero comunque contribuire alla diffusione del virus, con possibilità di contagio. Il Collegio ritiene che la pretesa individuazione di un trattamento discriminatorio a danno dei soggetti non vaccinati rispetto a quello privilegiato che viene riservato ai vaccinati sia priva di fondamento.

In proposito il Collegio rileva che il trattamento diversificato che il DL impugnato riserva alle due categorie di soggetti appare giustificabile a causa della obiettiva situazione differenziata esistente fra le stesse, situazione agevolmente riscontrabile.

La normativa limitativa dei diritti che grava sui non vaccinati trova giustificazione nel principio di garanzia della collettività che a protezione della salute della cittadinanza impone il temporaneo e limitato sacrificio dei diritti dei non vaccinati. Del resto nessun testo normativo ha dichiarato che, automaticamente, i vaccinati siano immuni. Piuttosto, a fondamento della differenziazione con i non vaccinati si pongono i dati statistici asseverati dalla scienza ufficiale e dalle istituzioni sanitarie secondo cui i vaccinati rischiano assai meno di incorrere nella malattia grave e/o nella morte rispetto ai non vaccinati. Parimenti, i vaccinati veicolano meno l'infezione rispetto ai vaccinati. Inoltre, riprendendo i principi espressi dalla Corte EDU nella citata sentenza *Vavříčka and others v. the Czech Republic*, un certo Stato può persino imporre la vaccinazione al fine di assicurare il bilanciamento tra i beni giuridici in gioco, garantendo così anche la collettività, doverosamente tutelata in virtù del principio della solidarietà sociale.

Dunque, a maggior ragione, deve concludersi per la piena compatibilità costituzionale e per la piena conformità alla CEDU di una legislazione che ammetta la semplice differenziazione tra vaccinati e non. Del resto, come detto, proprio in ragione della protezione della collettività e della salute della stessa, la Corte EDU nella sentenza appena sopra richiamata ha ritenuto legittimo persino l'obbligo vaccinale (addirittura dei minori) e pure l'eventuale comminazione di una sanzione nei confronti di chi non osservi questo obbligo.

Mutuando le parole della Corte Costituzionale italiana nella sent. 5/2018 si afferma che il legislatore può discrezionalmente valutare quale opzione sia preferibile tra l'obbligo vaccinale o la raccomandazione al vaccino; ma "[Q]uesta discrezionalità deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte (sentenza n. 268 del 2017), e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell'esercizio delle sue scelte in materia (così, la giurisprudenza costante di questa Corte sin dalla fondamentale sentenza n. 282 del 2002)".

Conclusivamente nell'ordinamento sanmarinese non vi è lesione del principio di eguaglianza né alcun profilo di discriminazione per le misure qui contestate che, lo si ribadisce, presuppongono il consenso al vaccino da parte dell'interessato ed una sostanziale raccomandazione dello Stato al vaccino stesso. Quindi, pur nel contesto di un'epidemia, si tratta solo di una legittima, proporzionata e temporanea differenziazione tra i soggetti che scelgono di vaccinarsi e quelli che



REPUBBLICA DI SAN MARINO COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

scelgono di non farlo.

Rispetto poi ai richiami operati dai ricorrenti anche alla Convenzione di Oviedo e in generale rispetto al consenso libero o all'autodeterminazione, si osserva ancora una volta che nella Repubblica di San Marino la vaccinazione anti-Covid non è obbligatoria ma facoltativa. Quindi la stessa è somministrata su base volontaria e la possibilità di partecipare agli studi relativi ai vaccini rientrando nelle relative statistiche è facoltativa poiché condizionata al rilascio dell'apposito consenso informato.

Ad ogni buon conto, con riferimento alle generiche contestazioni mosse al vaccino in quanto tale poiché asseritamente non sicuro, si osserva che nessun trattamento sanitario risulta ex se a rischio zero e per sempre incontrovertibile.

Pertanto, il fatto che tutti i vaccini Covid 19 si attestino su uno standard di efficacia e copertura diverso dal 100% e non assicurino l'assenza assoluta di rischi non può rappresentare un'argomentazione ragionevole per chiederne la non somministrazione o dichiararne una sostanziale inutilità. Diversamente opinando si negherebbe alla radice la legittimità di un qualunque approccio scientifico-terapeutico. Parimenti, si negherebbe anche la ratio del bilanciamento tra beni giuridici in gioco comunque degni di tutela, conducendo ad un'assoluta ed aprioristica prevalenza delle libertà rispetto alla salute anche collettiva.

E. Sul rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità

Le misure limitative contenute nel decreto legge appaiono rispettose dei principi di ragionevolezza e proporzionalità: esse trovano innanzitutto riscontro nel fatto che il Congresso di Stato, nel succedersi degli interventi normativi, ha progressivamente ristretto le limitazioni ai diritti dimostrando con evidenza il proposito di attenuarne la gravità e seguendo quindi con attenzione e prudenza la gradazione della curva epidemica.

Al riguardo è infatti condiviso che la discrezionalità che esercita il legislatore nell'addivenire alla limitazione di diritti al fine di proteggere il bene salute deve essere utilizzata con modalità cautelative che tengano conto delle "diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte", nonché delle "acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica". Tali criteri si riconnettono all'esigenza di assicurare la ragionevolezza e la proporzionalità delle scelte legislative, scrutinabile in sede giurisdizionale, mediante le tecniche ormai consolidate nella giurisprudenza nazionale e sovranazionale (cfr. ad esempio Corte costituzionale italiana n. 5/2018). Il riferimento è al noto test di proporzionalità dalla struttura trifasica, volto ad accertare: (i) l'idoneità e l'adeguatezza dello strumento previsto dal legislatore a perseguire i fini di interesse pubblico che si è prefissato; (ii) la necessità della misura predisposta, al fine di appurare che l'intervento legislativo sia, tra quelli astrattamente possibili, quello che impone il minor sacrificio dei diritti individuali; (iii) la proporzionalità in senso stretto, quando – esperite le precedenti fasi del test – vi siano più misure ugualmente idonee e necessarie, per operare un bilanciamento tra interessi parimenti rilevanti e dunque scegliere quali tra essi far prevalere.

Per quanto riguarda il rispetto della ragionevolezza si deve tenere presente la gravità degli eventi manifestatisi. Le limitazioni apparivano necessarie per venire incontro a una sicura aspettativa di solidarietà sociale. Come sottolineato dai resistenti va ricordato che "Il contenimento della



REPUBBLICA DI SAN MARINO
COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

pandemia è un interesse essenziale della collettività e che tutti sono obbligati a fare la loro parte secondo il principio di solidarietà, in forza del quale ciascun individuo è chiamato a farsi carico anche della salute altrui, evitando di produrne una lesione con il proprio comportamento". L'invocazione di taluni brani del Regolamento (UE) 2021/953 che appronta la disciplina dei limiti e delle condizioni per la circolazione delle persone tra gli Stati non conduce a conclusioni diverse. Infatti esso resta neutro su tutte le altre materie di diritto interno che restano nella discrezionalità degli Stati e delle relative scelte di politica legislativa sanitaria. Lo stesso dicasi per la Raccomandazione del 21 gennaio 2021 (C24/01) relativa a un quadro comune per il riconoscimento reciproco dei risultati dei test per la COVID-19 nell'UE. Si ritiene altresì che una completa lettura delle recenti risoluzioni del Consiglio d'Europa, la n. 2361/2021 e la n.2383/2021, rispettivamente di gennaio e di giugno, sebbene non vincolanti escludano interpretazioni suggestive a supporto della presunta illegittimità delle misure legislative che obblighino la somministrazione dei vaccini Covid-19 o quantomeno la favoriscano. Al riguardo si osserva ad esempio che secondo il considerando n. 4 della Risoluzione 2383 di giugno 2021: "Se i covid pass vengono utilizzati per giustificare l'applicazione di un trattamento preferenziale possono avere un impatto sui diritti e sulle libertà garantite." Ma subito lo stesso paragrafo 4 aggiunge: "Tale trattamento privilegiato può costituire una discriminazione illegittima ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione se è privo di giustificazione oggettiva e ragionevole". E la giustificazione si rintraccia sempre nel bilanciamento operato non in condizioni di ordinarietà ma gestione di una pandemia.

F. Sulla pretesa violazione del diritto al lavoro dei sanitari

Quanto al censurato pregiudizio per il diritto al lavoro del personale sanitario, deve ribadirsi ancora una volta che la contestazione è mossa avverso una normativa che non reca alcun obbligo di vaccinazione.

Il Collegio rileva che l'articolo 8 del Decreto comporta unicamente «la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali con pazienti o utenti delle strutture». A questo personale può essere offerta la possibilità di svolgere mansioni che non implicano contatti interpersonali, possono essere riassegnati o fruire di congedi, permessi e recuperi. In caso contrario i lavoratori saranno sospesi temporaneamente dal lavoro con diritto ad una indennità di sospensione pari ad € 600,00.

Rilevato che il comma 6 dell'art. 8 espressamente prevede che la sospensione in questione "non ha rilevanza ai fini disciplinari", in proposito occorre sottolineare come il diritto al lavoro debba essere bilanciato con il diritto degli utenti del servizio sanitario a vedere rispettata la loro salute. Ha rilevato in proposito il giudice amministrativo italiano che "gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario" entrano quotidianamente in relazione con una collettività indifferenziata, composta anche di individui fragili o in gravi condizioni di salute, che non può scegliere di sottrarsi al contatto, né informarsi sullo stato di salute dei sanitari e sulla loro sottoposizione alla profilassi vaccinale. Quanto al bilanciamento di interessi sotteso alla misura, si ritiene che la primaria rilevanza del bene giuridico protetto, cioè la salute collettiva, giustifichi la temporanea compressione del diritto al lavoro del singolo che non voglia sottostare all'obbligo



REPUBBLICA DI SAN MARINO COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

vaccinale: ogni libertà individuale trova infatti un limite nell'adempimento dei doveri solidaristici, imposti a ciascuno per il bene della comunità cui appartiene" (cfr. *TAR Friuli- Venezia Giulia, Sez. 1, 10 settembre 2021, n. 261, sub 11.2*). Prevale quindi il principio solidaristico che impone ai singoli soggetti di impegnarsi a preservare anche la sfera giuridica altrui. Il bilanciamento tra i diritti fondamentali in un'ottica di proporzionalità e ragionevolezza deve essere valutato con particolare prudenza con riferimento ai settori maggiormente a rischio quali quello delle strutture sanitarie ove deve prevalere il principio solidaristico.

G. Sull'intervenuto bilanciamento

Il Collegio conclusivamente ritiene che il Decreto impugnato risulti adottato nel rispetto dei criteri prudenziali che ad un tempo assicurano la tutela della salute quale valore collettivo e la tutela dei diritti dei cittadini sia vaccinati che non vaccinati.

E' stato quindi rispettato un *modus procedendi* che viene ormai condiviso dalla giurisprudenza della Corte EDU e delle corti di paesi inclusi nell'area della cd. European law. A tale proposito, sulle tracce di una nota sentenza della Corte italiana (n. 85 del 2013) occorre ricordare che i diritti non sono mai affermati in termini assoluti, ma fanno parte di un tessuto costituzionale complesso, in cui altri diritti e altri interessi e beni possono legittimarne la portata. Ogni diritto è sempre predicato assieme al suo limite e il bilanciamento è una tecnica interpretativa e argomentativa che consente il necessario, ragionevole contemperamento, di una pluralità di interessi costituzionali concorrenti.

Con la ricordata sentenza la Corte sottolinea il carattere non assoluto dei diritti fondamentali, da cui nasce l'esigenza del bilanciamento. Il punto di equilibrio non può essere prefissato in anticipo. Deve essere valutato dal legislatore nella statuizione delle norme e dal Giudice delle Leggi in sede di controllo, secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale.

Un orientamento giurisprudenziale caratterizzante tutti i Paesi inseriti nella CEDU e secondo cui dal bilanciamento operato in pandemia tra le libertà individuali e la salute dei singoli nonché della collettività può derivare un trattamento differenziato (limitativo) dei diritti dei non vaccinati appare quindi estensibile anche al regime dei diritti proprio dell'ordine giuridico sammarinese. A ciò si aggiunga che, l'eccezionalità della situazione e dunque anche delle misure da approntare non pare certo opinabile. Al riguardo, in via esemplificativa, si osserva che la Camera di sette Giudici della Corte EDU con la decisione di irricevibilità del 20 maggio 2021 pronunciata sul ricorso n. 49933/20, *Terhes contro Romania* ha statuito che "§ 39. «Per la Corte, la pandemia di COVID-19 può avere effetti molto gravi non solo sulla salute, ma anche sulla società, sull'economia, sul funzionamento dello Stato e sulla vita in generale, e la situazione deve quindi essere qualificata come "contesto eccezionale imprevedibile".»

Deve pertanto concludersi che la questione di legittimità costituzionale sollevata nei precisati termini di cui al primo paragrafo sia infondata per tutti i motivi e le argomentazioni sin qui esposte.



REPUBBLICA DI SAN MARINO
COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

PQM

Il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme

Dichiara

che il ricorso di legittimità costituzionale in via diretta di cui qui si tratta è infondato per tutti i motivi di cui in narrativa. Pertanto, le contestate disposizioni del Decreto-Legge 16 giugno 2021 n.107 (Ratifica del Decreto – Legge 1 giugno 2021 n.97 - Aggiornamento delle disposizioni per l'allentamento delle misure di gestione dell'epidemia da COVID-19) sono costituzionalmente legittime.

Manda

ai sensi dell'art. 14, della Legge Qualificata n. 55/2003 alla Direzione Ufficio Segreteria Istituzionale - Cancelleria del Collegio Garante per la notifica alle parti costituite in giudizio e per la trasmissione alla Reggenza.

San Marino, 2 novembre 2021/1721 d.F.R.

IL COLLEGIO GARANTE

Prof. Avv. Giuseppe de Vergottini (*Presidente-- relatore - redattore*)

Avv. Giovanni Nicolini (*Membro effettivo*)

Avv. Kristina Pardalos (*Membro effettivo*)